



LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 03 04 1992 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 22 4 1992 N. 8

Compensi a componenti delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990 n. 295 e modifica alla legge regionale 29 giugno 1981 n. 23 ed alla legge regionale 5 marzo 1984 n° 13.

ARTICOLO 1

(Compensi ai componenti delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990 n. 295)

1. Ai componenti delle commissioni sanitarie di cui all' articolo 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295 in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti compete un gettone di presenza di lire ventimila per seduta ed un compenso di lire settemila per ciascun accertamento diagnostico effettuato in corso di seduta. 2. A tali componenti e' corrisposto un compenso di lire ventimila per ogni accertamento diagnostico effettuato a domicilio. 3. Le funzioni di segretario delle commissioni indicate al primo comma sono svolte da dipendenti delle Unita' Sanitarie Locali. A tali segretari compete un gettone di presenza di lire venticinquemila per ogni seduta. 4. L' importo dei compensi previsti nel presente articolo e' aggiornato ogni 3 anni con deliberazione della Giunta regionale in relazione all' aumento del costo della vita secondo l' indice ISTAT.

ARTICOLO 2

(Modifica alla legge regionale 5 marzo 1984 n° 13)

1. L' articolo 8 della legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 " Disciplina indennita' e rimborso spese a componenti commissioni comitati e collegi operanti presso la Regione e successive modificazioni" e' sostituito dal seguente:

" Articolo 8 (Commissioni sanitarie regionali)

1. Ai componenti le commissioni sanitarie regionali che procedono ad accertamenti diagnostici su singole persone viene corrisposta un' indennita' per ogni giornata di seduta di lire ventimila ed un compenso di lire settemila per ogni accertamento diagnostico effettuato. 2. Ai segretari delle predette commissioni compete un gettone di presenza di lire venticinquemila per ogni seduta".

ARTICOLO 3

(Dipendenti regionali e delle Unita' Sanitarie Locali)

1. Per la corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti ed ai segretari delle commissioni previste dalla presente legge che siano dipendenti regionali e delle Unita' Sanitarie Locali si applica quanto al riguardo previsto dalla vigente normativa e dagli accordi nazionali di lavoro.

ARTICOLO 4

(Modifica alla legge regionale 29 giugno 1981 n° 23)

1. Sono abrogati gli articoli 13 14 15 16 17 e 18 della legge regionale 29 giugno 1981 n. 23 " Norme relative all' esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria".

ARTICOLO 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge si fa fronte con la quota del bilancio regionale destinata al finanziamento del Servizio sanitario.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 3 aprile 1992

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1992

___Num:0008

___Boll__Uff__Num:08

___Boll__Uff__Anno:1992